Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Venerdì 23 dicembre | Numero 300

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1922

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1922 sono stabiliti nella misura seguente

In Roma sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:

Per un anno . . . . . L. 65
» » semestre . . . . » 36
» » trimestre . . . . » 30

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 120
» » semestre . . . . » 80
» » trimestre . . . . » 50

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, numero 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - *Avviso di spedizione di atti del Governo.*

REGIO DECRETO *16 novembre 1921, n. 1825, che reca norme per la franchigia postale e telegrafica.*

REGIO DECRETO *16 novembre 1921, n. 1826, contenente disposizioni circa le contabilità dei vaglia interni e dei titoli di credito postali relative agli esercizi dal 1914-915 al 1919-920.*

REGI DECRETI *nn.* 1722, 1750, 1751, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1764, 1765, 1766, 1767 *e* 1787, *riflettenti: approvazione di regolamento erezione in ente morale, declassificazione di porto e applicazioni di tasse di soggiorno.*

AVVISO
di spedizione di atti del Governo

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione che si è ora ultimata la spedizione degli atti del Governo in fogli sciolti del 1921 dal n. 901 al n. 1200 — più i numeri 710 — 723 — 744 — 789 — 803 — 832 — 891 — omessi nella precedente spedizione, nonchè i numeri 1204 — 1209 — 1210 — 1211 — 1212 — 1213 — 1214 — 1236 — 1240 — 1247 — 1248 — 1249 — 1251 — 1253 — 1255 — 1260 — 1261 — 1262 — 1267 — 1269 — 1271 — 1275 — 1278 — 1282 — 1287 — 1299 — 1312 — 1313 — 1318 che per ragioni di stampa vengono allegati alla presente spedizione meno il numero 1175 (annullato) ed i numeri 905 — 908 — 912 — 915 — 916 — 917 — 928 — 937 spediti precedentemente ed i numeri 901 — 902 — 903 — 904 — 906 — 907 — 909 — 910 — 911 — 922 — 923 — 924 — 925 — 926 — 927 — 929 — 934 — 935 — 936 — 939 — 941 — 942 — 943 — 944 — 945 — 946 — 947 — 948 — 958 — 959 — 960 — 961 — 964 — 967 — 968 — 969 — 971 — 974 — 976 — 977 — 979 — 981 — 982 — 983 — 984 — 986 — 989 — 990 — 991 — 992 — 993 — 994 — 995 — 996 — 997 — 998 — 999 — 1000 — 1007 — 1008 — 1009 — 1010 — 1012 — 1015 — 1019 — 1022 — 1025 — 1026 — 1027 — 1028 — 1036 — 1037 — 1038 — 1039 — 1040 — 1041 — 1042 — 1043 — 1045 — 1046 — 1050 — 1051 — 1052 — 1053 — 1054 — 1058 — 1060 — 1065 — 1066 — 1067 — 1068 — 1070 — 1071 — 1072 — 1076 — 1077 — 1085 — 1086 — 1087 — 1088 — 1089 — 1090 — 1091 — 1101 — 1102 — 1103 — 1105 — 1106 — 1107 — 1108 — 1109 — 1110 — 1111 — 1112 — 1113 — 1116 — 1117 — 1118 — 1135 — 1136 — 1137 — 1138 — 1139 — 1140 — 1146 — 1147 — 1149 — 1150 — 1151 - 1152 - 1153 — 1154 — 1155 — 1156 — 1157 — 1158 — 1159 — 1160 — 1162 — 1163 — 1164 — 1168 — 1169 — 1171 — 1172 — 1183 — 1191 — 1192 — 1193 — 1194 — 1195 — 1196 — 1197 — 1198 — 1199 — 1200 che per disposizione del Ministero della giustizia e per gli affari del culto, non si distribuiscono in fogli sciolti, ma vengono soltanto inseriti in sunto nella Raccolta ufficiale a volumi.

Gli eventuali reclami pel mancato recapito dei medesimi dovranno essere diretti al R. Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti, in Roma (16), via Giulia, n. 52, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che scorso detto termine, essi non verranno più accettati.

Ad evitare inutile corrispondenza si fa presente che le preture non hanno diritto alla gratuita distribuzione degli atti di Governo in fogli sciolti.

oto 16 novembre 1921, n. 1825 *che reca norme franchigia postale e telegrafica.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 578;

Visto il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e telegrafi, di concerto con quelli del tesoro e della giustizia e affari di culto e col Comitato Ministeriale costituito ai sensi della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono considerati di Stato e godono della franchigia di tutte le tasse interne:

a) i telegrammi spediti da S. M. il Re e dalle persone della Reale Famiglia, e quelli spediti d'ordine loro dagli Alti Dignitari appositamente designati;

b) i telegrammi di carattere personale, o di Gabinetto, spediti e firmati personalmente dal presidente del Senato del Regno, dal presidente della Camera dei deputati, dai ministri e sottosegretari di Stato, dal primo segretario di S. M. il Re per gli ordini equestri dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia e dai governatori delle colonie, nonchè quelli sempre di carattere personale o di Gabinetto, spediti per conto delle Alte autorità suddette con la formola « d'ordine » dai rispettivi capi di Gabinetto, o segretari particolari;

c) i telegrammi spediti dai capi di Stato esteri e da alte autorità estere, indicate, volta per volta, dal presidente del Consiglio in occasione di viaggi in Italia, e nel caso di reciprocità.

Le tasse da accreditare alle Amministrazioni telegrafiche estere per i telegrammi spediti all'estero, saranno pagate nei modi indicati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

I telegrammi spediti per ragioni di ufficio da tutti gli altri funzionari dello Stato, dalle autorità provinciali e municipali e dalle Camere di commercio, sono considerati come di Stato, ma sottoposti al pagamento delle tasse all'atto della presentazione agli uffici e soggetti a tutte le norme vigenti per la corrispondenza privata.

Per eccezione possono essere pagate a fine mese le tasse dei telegrammi accettati da autorità che hanno ufficio telegrafico proprio o che siano autorizzate dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 3.

Il carteggio ufficiale della presidenza del Senato e della Camera dei deputati, tanto in lettere chiuse quanto in pieghi sotto fascia, contenenti carte manoscritte, stampe o campioni, ha corso con esenzione di tassa, purchè porti un contrassegno che ne indichi la provenienza.

Art. 4.

Il carteggio ufficiale scambiato tra uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, ha corso in esenzione di tassa per l'affrancatura ordinaria alle condizioni che saranno determinate pei singoli uffici con decreti Reali. Quando il carteggio ufficiale predetto venga inviato per espresso, in raccomandazione od in assicurazione, è sottoposto, mediante applicazione di francobolli, soltanto al pagamento dei relativi diritti fissi, rispettivamente di espresso, di raccomandazione e di assicurazione.

Art. 5.

L'esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi od Istituti, le cui spese non siano a totale carico dell'erario, è revocata anche se data in virtù di decreti o di leggi speciali.

Il ministro delle poste e dei telegrafi, su richiesta degli Enti, Corpi od Istituti, che godono attualmente la esenzione predetta sentito il parere del Consiglio di amministrazione, fissa un canone annuo globale da corrispondersi a quote trimestrali anticipate per la tassa di affrancatura del carteggio spedito in via ordinaria, negli stessi limiti e con le modalità ora in vigore per l'inoltro in esenzione.

La misura del canone è commisurata, a giudizio del Consiglio di amministrazione, all'importo presunto dell'affrancatura ordinaria ed è soggetta a revisione, su richiesta degli interessati ed anche del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 6.

Per il pagamento delle tasse dei telegrammi di Stato di cui all'art. 2 e delle tasse postali di cui all'art. 4 sono iscritti, con decreto del ministro del tesoro, i fondi necessari negli stati di previsione delle spese nei singoli Ministeri.

Art. 7.

Nulla è innovato nelle disposizioni contenute nell'articolo 51 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, riguardante la franchigia postale per il carteggio Reale, non chè nelle disposizioni dell'art. 12 della legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

Art. 8.

Le disposizioni dell'art. 2 del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1922; quelle degli articoli 4 e 5 il 1° marzo 1922, meno per il carteggio degli istituti ed Enti che si propongono senza fine di lucro, la diffusione della coltura e della educazione popolare, ai cui riguardi l'art. 5 entra in vigore il 1° luglio 1922. Le disposizioni predette annullano quelle di tutte le leggi e di tutti i decreti precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Bonomi — Giuffrida — De Nava — Rodinò.

Visto, *Il guardasigilli*: Rodinò

Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1826, *contenente disposizioni circa le contabilità dei vaglia interni e dei titoli di credito postali relative agli esercizi dal 1914-915 al 1919-920.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuto che la sistemazione delle contabilità riassuntive dei vaglia interni a tassa e di servizio e dei titoli di credito postali è in arretrato di sette esercizi e precisamente da quello 1914-915 a tutto il 1920-921;

Riconosciuta la necessità di addivenire entro brevissimo tempo alla sistemazione delle contabilità stesse, nello intento precipuo di non danneggiare, ulteriormente, gli interessi del pubblico;

Considerato che per le eccezionali condizioni del periodo di guerra difettano gli elementi per l'applicazione del regolamento per la gestione dei vaglia e dei titoli di credito postali approvato con R. decreto 25 luglio 1887, n. 4866 (3ª serie);

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto del 14 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto del 25 luglio 1887, n. 4866 (serie 3ª), e quello del 12 giugno 1910, n. 331;

In virtù della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro e col Comitato Ministeriale costituito ai sensi della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le contabilità dei vaglia interni e dei titoli di credito postali relative agli esercizi 1914-915, 1915-916, 1916-917, 1917-918, 1918-919, 1919-920, è sospesa l'applicazione dell'art. 61 del regolamento per la gestione dei vaglia e dei titoli di credito postali approvato con R. decreto n. 4866 (serie 3ª) del 25 luglio 1887 e l'Amministrazione è autorizzata a compilare, in luogo dei riassunti indicati nell'articolo stesso, speciali prospetti schematici mensili per ciascuna specie di vaglia dai quali risultino soltanto le somme dei vaglia emessi, le rettificazioni a debito e a credito e le somme dei vaglia rimasti da pagare o rinnovabili.

Art. 2.

Qualora dai riepiloghi generali contabili emergano discordanze fra il complesso degli importi dei vaglia e dei titoli di credito postali pagati e quello, del pari complessivo, risultante dopo il confronto dei medesimi con le note di emissione, la differenza è pareggiata mediante rilievo da saldarsi con somma prelevata dal capitolo 243 (rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in conseguenza di frodi e di danni di altra natura subiti da privati e dall'Amministrazione stessa per i servizi dei vaglia, dei titoli di credito postali e delle riscossioni per conto di terzi) del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 3.

Le domande di rinnovazione dei vaglia smarriti, già prescritti o che cadranno in prescrizione entro il 31 dicembre p. v. devono essere presentate agli uffici postali non oltre il 31 marzo 1922. Per gli altri, le domande dovranno essere presentate entro il periodo di prescrizione normale.

Art. 4.

L'Amministrazione delle poste è autorizzata a non contabilizzare le rettificazioni d'importo non superiore alle lire cinque riferentisi ai conti dei vaglia interni e dei titoli di credito postali di cui all'art. 1 del presente decreto.

A modificazione dell'art. 63, comma 2, del regolamento per la gestione dei vaglia e dei titoli di credito postali approvato con R. decreto n. 4866 (serie 3ª) del 25 luglio 1887, l'Amministrazione non è tenuta a rimborsare le rettificazioni a credito ed ha facoltà di rinunciare a riscuotere quelle a debito, sempre nel limite di cui al comma precedente.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto cesserà il riscontro della Ragioneria centrale del Ministero delle poste e dei telegrafi:

a) sulla rinnovazione dei vaglia di ogni specie e dei titoli di credito;

b) sulle operazioni dell'ordinatore per vaglia e risparmi;

c) sulla gestione generale dei vaglia e risparmi anche per gli esercizi già trascorsi.

In conformità di quanto sopra s'intendono modificati od abrogati gli articoli 54/2, 56, 61/1, 62, 65, 68, 69, 75 e 77 del regolamento per la gestione dei vaglia e dei titoli di credito postali, approvato con R. decreto 25 luglio 1887, n. 4866 (serie 3ª) e gli articoli 42, 47 e 48 del R. decreto 12 giugno 1910, n. 331, e tutte le altre disposizioni che disciplinano tale riscontro.

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, del presente decreto sono applicabili anche alla contabilità dei vaglia interni relativa all'esercizio 1920-921, qualora l'Amministrazione delle poste ne riconosca la necessità.

Con successivo decreto, d'accordo fra i ministri proponenti, sarà provveduto al riordinamento della contabilità dei vaglia e dei titoli di credito, continuandosi frattanto il rigoroso riscontro di tutti i vaglia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Bonomi — Giuffrida — De Nava.

Visto, Il guardasigilli: Rodinò.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1722. Regio decreto 19 novembre 1921, col quale, sulla sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, viene approvato il testo unico del regolamento per pensioni e sussidi d'altra natura a favore del personale della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.

N. 1750. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Associazione dei Comuni italiani, con sede in Roma, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1751. Regio decreto 3 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, il porto di Termoli viene declassificato dalla 1ª categoria, nella quale era stato inscritto, nei riguardi della difesa militare dello Stato, rimanendo inscritto nella 4ª classe della 2ª categoria nei riguardi del commercio.

N. 1757. Regio decreto 3 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si omologa la modificazione degli articoli 5 e 23 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Fano (Pesaro).

N. 1758. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Massino (Novara), ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1759. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Varese (Como), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne omologa il regolamento.

N. 1760. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Cannobio (Novara), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne omologa il regolamento.

N. 1761. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Borgio (Genova), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne omologa il regolamento.

N. 1764. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Fiesole (Firenze), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa, con modificazioni, il regolamento.

N. 1765. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Terracina (Roma), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1766. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Montoggio (Genova) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se omologa, con modificazioni, il regolamento.

N. 1767. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Contursi (Salerno) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa, con modificazioni, il regolamento.

N. 1787. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Campiglia Cervo (Novara), ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa, con modificazioni, il regolamento.